

STUDIO GHIDINI, CIRINO & ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

Sull'estratto conto la Cassazione salva anche la banca

Per la banca che vuol provare il suo credito l'estratto conto rappresenta un terreno scivoloso. Da tempo, specie in ambito fallimentare, è acquisito il principio per cui la prova del credito, e dunque del saldo negativo del cliente, non può essere fornita dalla banca attraverso la produzione dell'ultimo estratto conto, dovendosi invece ricostruire il rapporto di conto corrente sin dalla sua origine. Né la banca può trovare riparo nel limite temporale di conservazione decennale delle scritture contabili. Ma non è tutto. Che cosa accade infatti se la banca compie un'errata annotazione in conto corrente in favore del cliente? Si è a lungo dibattuto sulla valenza giuridica da attribuire all'approvazione tacita dell'estratto conto prevista dall'articolo 1832 del codice civile: molte Corti di merito ritenevano che, decorso il termine semestrale dall'invio

dell'estratto conto per dedurre eventuali errori di scritturazione, il diritto della banca di rettificare eventuali errori dalla stessa compiuta doveva ritenersi definitivamente pretermesso. Da qui un paradosso: per far valere il suo credito la banca deve ricostruire le movimentazioni sin dall'inizio del rapporto, mentre l'errata contabilizzazione di una posta tardivamente contestata era suscettibile di certificare una verità storica distorta, ivi compreso il titolo posto a fondamento dell'operazione. Più volte la Cassazione si è soffermata su questa faccenda e non è forse un caso che a Piazza Cavour è stato raggiunto nel 2018 il traguardo della decisione n. 30.000 proprio con un'ordinanza in tema. Con essa la Cassazione ha fatto ancora una volta ordine sul punto, chiarendo una volta per tutte quale siano la funzione e la valenza giuridica dell'appro-

vazione dell'estratto conto. Accogliendo un ricorso presentato da un istituto e richiamati diversi precedenti sul punto, la Corte ha precisato che né il passaggio del tempo né la mancata contestazione degli estratti conto impediscono alla banca di rettificare le annotazioni dalla stessa eseguite chiedendo la restituzione di quanto indebitamente accreditato in favore del cliente. L'approvazione dell'estratto conto ha infatti la funzione di rendere incontestabile la verità storica dei dati riportati nel conto (l'accredito di una somma), non potendosi spingere sino al punto di precludere la possibilità di sollevare contestazioni in ordine alle ragioni sostanziali dell'operazione (cioè la legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite dal conto); e anche l'indebito investe la legittimità del titolo d'accredito. Non so-

lo; la decisione rafforza il principio per il quale il diritto di contestazione non compete solo al cliente ma anche alla banca, che pure non ha tacitamente approvato il conto essendone invece la compilatrice. Forse la mina (allegrement) vagante è stata definitivamente disinnescata. Resta una domanda: nell'era digitalizzata, in cui ciascuno può in tempo reale esaminare i movimenti bancari eseguiti sul conto corrente in un dato periodo, ha ancora senso attribuire una tale rilevanza al caro vecchio estratto conto? Se la disciplina sull'usura, come disse qualcuno, era stata pensata per Zio Crocifisso, l'importanza attribuita all'estratto conto appartiene all'epoca di penne, calamai e mezzemaniche. Un aggiornamento della disciplina al passo digitale non guasterebbe. (riproduzione riservata)

Roberto Pavia